



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

(decreto di inammissibilità della proposta concordataria – articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942
n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Relatore

dott. Irene Colladet Giudice

nella procedura di ammissione al concordato preventivo n. 5/2022 promossa da TECHNOLOGY SERVICE SRL (02801200342) con sede in Parma, Via Monte Sporno n. 18/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha emesso il seguente

Decreto

rilevato che:

- con ricorso ex art.161, VI co. l.f. depositato in data 10 maggio 2022 TECHNOLOGY SERVICE SRL ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

- con decreto del 24 giugno 2022, all'esito delle integrazioni richieste con precedente decreto dell' 11 maggio 2022 il Tribunale:

a) ha concesso termine a TECHNOLOGY SERVICE SRL sino al 10 ottobre 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f.;

b) ha disposto ai sensi dell'art 161 comma VIII l.f che la società provvedesse a depositare entro 15 giorni dalla comunicazione del suddetto decreto, e così con periodicità mensile, una relazione in cui avrebbe dovuto riferire in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata



relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, fossero essi di natura economica o finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che potessero avere comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che avrebbe dovuto essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del Cancelliere;

c) ha disposto che la società provvedesse a trasmettere la relazione sopraindicata al Commissario Giudiziale chiamato a riferire in merito;

d) ha disposto che la società provvedesse a depositare in Cancelleria in conto spese di giustizia la somma di € 10.000,00 entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del suddetto decreto;

- ad oggi non risulta depositata la somma richiesta per spese di giustizia;

- la società non risulta aver ottemperato agli obblighi informativi richiesti dal Tribunale atteso che al deposito, avvenuto in data 12 luglio 2022, di una relazione totalmente insufficiente rispetto agli obblighi stabiliti nel decreto del 24 giugno 2022, non è seguito il deposito di alcuna ulteriore relazione informativa;

- il Commissario nelle comunicazioni del 25 e 29 luglio e del 13 agosto 2022 ha evidenziato le suddette carenze;

- con decreto del 17 agosto 2022 il debitore è stato convocato all'udienza fissata ex art 162 l.f. in data 15 settembre 2022 ed a tale udienza non è comparso;

osservato che:

-nel corso della c.d. fase prenotativa il proponente prosegue la gestione imprenditoriale in forma protetta; a tale condizione di protezione corrispondono delle limitazioni nell'esercizio delle attività d'impresa e soprattutto, per quanto ora rileva, la sottoposizione delle suddette attività al controllo del commissario giudiziale e del tribunale; affinché detta vigilanza rimanga in concreto esercitabile il flusso informativo tra l'imprenditore ed il commissario giudiziale ed il tribunale deve avvenire secondo le



modalità stabilite al momento dell'assegnazione del termine ex art. 161, sesto comma, l.f.;

- nel caso di specie è mancato l'assolvimento di tutti gli incombenzi stabiliti con il decreto del 24 giugno 2022, ivi compreso il deposito della somma richiesta a titolo di spese di giustizia e non vi è stata ostensione di alcun dato idoneo a rendere edotti commissario e tribunale dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonchè della gestione finanziaria e della gestione corrente dell'impresa;

- il mancato assolvimento degli obblighi informativi periodici legittimano la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato con riserva, a mente del combinato disposto degli artt. 162 comma II e III e 161, comma, VIII l. fall. (Cass. 22454/2021; Tribunale di Milano 16 marzo 2017);

ritenuto pertanto che la domanda debba essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

visti gli art. 161, comma VIII, e 162, commi II, e III, L.F.

1) dichiara inammissibile la domanda ex art. 161, comma VI, L.F. depositata in data 10 maggio 2022 da TECHNOLOGY SERVICE SRL (02801200342) con sede in Parma, Via Monte Sporno n. 18/C;

2) dispone la cancellazione dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della presentazione della domanda di concordato.

Parma, 28/09/2022

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

